IL SECONDO SECOLO DELLA ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

(1884-1983)

a cura di
Paola CAROLI e Giuseppe SLAVIERO

TOMO I

TORINO
ACCADEMIA DELLE SCIENZE
1997

STATUTO
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948 n. 1675

Repubblica Italiana

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il Regio Decreto 11 aprile 1935, n. 727, con il quale furono apportate modificazioni all'ordinamento dell'Accademia delle Scienze di Torino e fu approvato lo statuto di detta Accademia;
Veduto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 381. che ha abrogato le disposizioni del Regio Decreto Legge 26 settembre 1935, n. 1803, concernente la nomina dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;
Veduto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 85 che ha abrogato la disposizione dell'art. 3 del Regio Decreto Legge 21 settembre 1933, n. 1333, che aveva sancito l'obbligo del giuramento accademico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Accademia delle Scienze di Torino, approvato con Regio Decreto 11 aprile 1935, n. 727, è abrogato.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto dell'Accademia anzidetta, annesso al presente Decreto e firmato d'ordine

del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro. Il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma 24 novembre 1948.

f.to Luigi Einaudi
f.to Gonella
f.to Pella.

Registrato alla Corte dei Conti il 1° aprile 1949.

STATUTO DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Costituzione e scopi dell'Accademia

Art. 1.

L'Accademia delle Scienze di Torino ha per scopo di contribuire al progresso scientifico, valendosi di tutti i mezzi reputati efficaci e consoni alla sua tradizione secolare.

Art. 2.

L'Accademia è divisa in due classi: la Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali e la Classe di scienze morali, storiche e filologiche.

Art. 3.

Ciascuna classe si compone di venti soci nazionali residenti, di dieci soci nazionali non residenti e di dieci soci stranieri.

La Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali ha inoltre cento soci corrispondenti e la Classe di scienze morali, storiche e filologiche sessanta soci corrispondenti.

I soci stranieri sono scelti fra le più eminenti personalità della scienza nel campo internazionale.

Le facoltà dei soci sono determinate negli articoli successivi.

CARICHE ACCADEMICHE

Art. 4.

L'Accademia ha un presidente, un vice presidente, un tesoriere, un direttore di classe e un segretario di classe.

Art. 5.

Il presidente e il vice-presidente sono eletti dall'Accademia a classi unite, sono scelti a turno tra le due classi e appartengono sempre a classi diverse.
Il presidente e il vice-presidente durano in carica un triennio e sono rieleggibili per il triennio successivo.

Art. 6.

Il tesoriere è eletto dall'Accademia a classi unite, dura in carica un triennio e può essere confermato per un solo triennio successivo.

Art. 7.

I direttori e i segretari di classe sono eletti separatamente da ciascuna classe e durano in carica un triennio. Possono essere riconfermati per un solo triennio successivo.

Art. 8.

Il presidente rappresenta l'Accademia nei suoi rapporti col Governo, con gli altri istituti scientifici e con i privati; dirige l'attività dell'Accademia, convoca e presiede le adunanze delle classi unite e quelle del Consiglio di presidenza.
In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente.

Art. 9.

Il tesoriere ha la gestione del patrimonio mobile e immobile dell'Accademia e lo amministra secondo le deliberazioni del Consiglio di presidenza; cura le entrate e le spese, e la contabilità relativa; controfirma i mandati di pagamento; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo.

Art. 10.

Ciascun direttore di classe convoca, d'accordo con il Consiglio di presidenza, e presiede le adunanze della propria classe; cura le pubblicazioni e conserva la corrispondenza relativa alla classe stessa.

Art. 11.

In assenza del presidente e del vice-presidente, il direttore di classe più anziano di nomina a socio nazionale assume la presidenza dell'assemblea delle classi unite e del Consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento dei direttori di classe, presiede il socio nazionale più anziano di nomina.

In caso di assenza o di impedimento dei direttori di classe, questa è presieduta dal socio nazionale residente più anziano di nomina.

Art. 12.

Ciascun segretario redige i verbali delle adunanze della sua classe; coadiuva il direttore di classe nel curare le pubblicazioni e tenere la corrispondenza; custodisce le carte e i manoscritti della classe stessa. Nelle adunanze dell'Accademia a classi unite ha le funzioni di segretario il più giovane dei segretari di classe.

ORGANI DELL'ACCADEMIA

Art. 13.

Sono organi dell'Accademia: l'assemblea delle classi unite; il presidente; il vice-presidente; le singole classi; il Consiglio di presidenza; il Consiglio dei revisori dei conti.

Art. 14.

L'assemblea delle classi unite è costituita dei soci nazionali residenti e non residenti. Essa discute e delibera sulle questioni scientifiche e amministrative di carattere generale; elegge il presidente, il vice-presidente, il tesoriere e i revisori dei conti; delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; conferisce, a norma dei rispettivi regolamenti, i premi banditi dall'Accademia.

Art. 15.

Ciascuna classe è costituita dei soci nazionali residenti e non residenti ad essa appartenenti.

Essa cura l'attività dell'Accademia per le discipline che la riguardano; elegge nel suo seno il direttore e il segretario.

Art. 16.

Il Consiglio di presidenza è costituito del presidente, del vice-presidente, del tesoriere, dei direttori e

dei segretari di classe e dei revisori dei conti effettivi.

Esso determina le norme da seguire nell'amministrazione dell'Accademia; discute e approva i contratti e le spese; esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali e li presenta al voto dell'assemblea delle classi unite; coadiuva il presidente in tutto quanto si riferisce al governo dell'Accademia.

Art. 17.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito di tre revisori effettivi e di due revisori supplenti, scelti tutti tra i soci nazionali residenti.

I revisori effettivi vigilano sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle norme dello statuto e del regolamento di cui all'art. 53; esaminano i conti consuntivi e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'assemblea delle classi unite in sede di discussione di bilancio.

ELEZIONI

Art. 18.

Le operazioni per la designazione e per le elezioni dei nuovi soci si compiono una sola volta per ogni anno accademico e si svolgono in due adunanze successive del calendario accademico previsto dal successivo articolo 34.

Art. 19.

All'inizio dell'anno accademico, il presidente informa le classi sulle vacanze nei posti dei soci.

Ciascuna classe fissa in quali adunanze si dovranno compiere le operazioni di elezione e stabilisce il numero dei posti vacanti che intende coprire in ciascuna categoria di soci.

Dette adunanze si fanno per classe e ad esse prendono parte i soli soci nazionali residenti e non residenti.

Art. 20.

Precedentemente alla prima adunanza, ogni socio nazionale sia residente sia non residente, è invitato per iscritto a mandare al segretario della propria classe le sue proposte motivate e firmate.

Queste possono contenere per ciascuna categoria di soci tanti nomi quanti sono i posti da coprire più due. Le proposte devono giungere alla segreteria dell'Accademia non più tardi del giorno precedente l'adunanza.

Art. 21.

Qualora nella prima adunanza il presidente constati che il numero delle proposte pervenute è inferiore al numero costituente la maggioranza dei soci nazionali residenti, sospende le operazioni di elezione e le rinvia ad altra adunanza. Se anche nella successiva adunanza non è raggiunto il numero prescritto dei soci proponenti, le elezioni sono rimandate di almeno un trimestre.

Art. 22.

Se la prima adunanza è valida, il presidente riferisce sulle proposte pervenute per ciascuna categoria e comunica alla classe, per la discussione, la lista dei candidati proposti da almeno tre soci.
Le liste stampate, una per ciascun posto delle categorie di soci della classe di cui al precedente art. 3, sono rimesse per iscritto a ciascun socio nazionale residente e non residente.

Art. 23.

Nella seconda adunanza, che è valida se è presente la maggioranza dei soci nazionali residenti, si procede alla votazione per le elezioni.
La votazione si compie separatamente per ciascun posto a cui la classe deve provvedere.
Ogni socio votante segna, sulla lista stampata, con una crocetta accanto al nome, il candidato da lui prescelto.
E' eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di voti, purché non inferiore ai quattro quinti dei votanti.
Per le elezioni dei soci corrispondenti, è tuttavia sufficiente la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 24.

Se nessuno dei candidati raggiunge il numero prescritto di voti, la votazione si ripete sui tre nomi che ottennero più voti.
Se anche in questa nessun canditato raggiunge il numero prescritto di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio, mediante palle bianche e nere sui due nomi che ottennero più voti.
Se nemmeno in tal modo viene raggiunto il numero voluto dei voti, le elezioni per il posto in questione sono rimandate al successivo anno accademico.

Art. 25.

Il candidato soccombente nella votazione per un posto non è escluso dalla candidatura alle elezioni per i posti successivi.

Art. 26.

In tutte le elezioni precedenti, a parità di voti, prevale l'età.

Art. 27.

Il presidente, il vice-presidente, il tesoriere, il direttore, il segretario di classe, i revisori dei conti sono scelti tra i soci nazionali residenti.

L'elezione del presidente, del vice-presidente e del tesoriere è fatta con votazioni distinte per ciascuna carica e a schede segrete dall'assemblea delle classi unite.

L'adunanza è valida se è presente la maggioranza dei soci nazionali residenti.

Ogni scheda deve contenere un solo nome ed è eletto chi raggiunge un numero di voti pari ai due terzi dei votanti.

Se nessun candidato ottiene il prescritto numero di voti, si rinnova la votazione; se anche questa ha esito negativo, l'elezione è rinviata di un mese.

Qualora per la terza volta nessun candidato ottenga il prescritto numero di voti, la votazione si ripete ancora sui due nomi che ottennero più voti. E' eletto colui che riporti il maggior numero di voti, e, a parità di voti, il più anziano di nomina a socio nazionale residente.

Art. 28.

Nessuna elezione è valida se le operazioni relative non siano state preannunciate nell'ordine del giorno.

Art. 29.

Le norme dell'art. 27 si applicano alle elezioni del direttore e del segretario di classe.

Art. 30.

Le nomine del presidente, del vice-presidente e dei soci nazionali residenti, non residenti e stranieri ricevono solenne riconoscimento con decreto del Capo dello Stato.

Art. 31.

Ciascun socio rivestito di una carica accademica rimane in funzione sino alla nomina del suo successore.

Rimanendo vacante una carica accademica prima del termine stabilito, il successore rimane in carica soltanto sino al compimento di detto termine.

ADUNANZE

Art. 32.

L'Accademia tiene adunanze di classe e adunanze delle classi unite.

Tutte le adunanze sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si fanno elezioni o si discutono questioni amministrative o relative a persone.

Art. 33.

Ogni anno accademico si tiene una adunanza generale in cui il tesoriere, a nome del Consiglio di presidenza, presenta il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Le altre adunanze generali sono convocate dal presidente quando questi le ritenga necessarie o quattro soci nazionali per classe ne facciano domanda.

Art. 34.

Le adunanze di classe sono fissate dal calendario accademico stabilito di anno in anno dal Consiglio di presidenza.

Art. 35.

I soci nazionali residenti hanno l'obbligo di intervenire e diritto di votare nelle adunanze cui sono invitati.

I soci nazionali non residenti, che intervengono alle adunanze, hanno diritto di voto.

I soci stranieri possono prendere parte alle adunanze ed anche alle votazioni della classe cui appartengono. Non possono intervenire alle adunanze in cui si proceda ad elezioni o si discutano questioni amministrative.

I soci corrispondenti e i membri di corpi scientifici invitati dal presidente possono prendere parte alle adunanze di carattere scientifico.

Art. 36.

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, ad eccezione di quanto è prescritto negli articoli 23, 27 e 51 del presente statuto.

Art. 37.

Il socio nazionale residente, il quale abbandoni spontaneamente la sua residenza in Torino, o sia destinato ad altra residenza per ragioni di pubblico e durevole ufficio, e non sia intervenuto ad alcuna

adunanza accademica per sei sedute consecutive della propria classe, su dichiarazione di questa è trasferito nella categoria dei soci non residenti.

Il socio nazionale non residente destinato a Torino è trasferito nella categoria dei soci nazionali residenti. Se il ruolo di questi ultimi è completo, egli rimane in soprannumero sino alle prossime vacanze.

Art. 38.

Il socio nazionale residente che, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute per un anno accademico, su dichiarazione della propria classe è trasferito nella categoria dei soci non residenti.

Art. 39.

Il posto di socio nazionale residente reso vacante in conseguenza della applicazione degli articoli 37 e 38 del presente statuto, può essere ricoperto solo qualora non sia superato il numero totale dei soci nazionali residenti e non residenti stabilito dall'art. 3.

Art. 40.

Qualora i ruoli dei soci nazionali non residenti siano completi, il socio nei riguardi del quale sono applicate le disposizioni degli articoli 37 e 38 è considerato in soprannumero fino alla prossima vacanza.

PUBBLICAZIONI

Art. 41.

Le pubblicazioni ordinarie dell'Accademia sono gli Atti e le Memorie.

Art. 42.

Gli Atti si pubblicano in fascicoli periodici e contengono il rendiconto delle adunanze, le comunicazioni, le commemorazioni, le letture, le discussioni, l'esito di elezioni accademiche, le relazioni di Commissioni, ecc.

Il primo fascicolo di ogni anno conterrà l'elenco dei soci.

Art. 43.

Possono altresì essere pubblicati negli atti, previa illustrazione del loro contenuto, i brevi lavori di soci

e di persone estranee. In tal caso i lavori debbono essere presentati da un socio sotto la propria responsabilità.

Art. 44.

Le comunicazioni di estranei, presentate direttamente alla classe, possono essere inserite negli Atti previo giudizio emesso da apposita Commissione nominata dal presidente e previa autorizzazione della classe.

Art. 45.

Le Memorie contengono i lavori di maggior mole presentati alla classe e da questa ammessi secondo le norme che stabilirà il regolamento.

Art. 46.

Nei limiti delle disponibilità del bilancio il Consiglio può stabilire con le classi la pubblicazione di opere di riconosciuta importanza scientifica.

CONCORSI E PREMI

Art. 47.

Nei limiti delle disponibilità del bilancio, le classi per turno possono aprire dei concorsi a premi sopra temi e materie determinati. Le norme per tali concorsi sono stabilite di volta in volta dalla classe che bandisce il concorso.

Per i concorsi aperti con i fondi amministrati da speciali fondazioni o legati, in esecuzione di finalità di dette fondazioni o legati, l'Accademia segue le norme prescritte dalle tavole di fondazione.

BIBLIOTECA

Art. 48.

La biblioteca dell'Accademia è sotto la vigilanza di una Giunta composta del tesoriere e di due soci nominati uno per classe a semplice maggioranza. Giunta che rimane in carica un triennio e può essere sempre confermata.

Art. 49.

La Giunta per la biblioteca, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, sovraintende all'acquisto e alla conservazione dei libri e dei giornali, alla compilazione dei cataloghi, alla distribuzione e al prestito dei libri.

Essa propone ogni anno al Consiglio di presidenza la somma da stanziare in bilancio per gli scopi di cui al precedente comma e, per mezzo del tesoriere, riferisce all'assemblea delle classi unite intorno al proprio operato.

Art. 50.

L'Accademia ha un conveniente numero di impiegati, nominati dal Consiglio di presidenza.

I ruoli organici, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza saranno disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 51.

Il presente statuto non può essere modificato se non quando i soci nazionali delle due classi, a questo scopo convocati, approvino le proposte di modifiche con un numero favorevole di voti non minore dei due terzi del numero dei votanti.

Inoltre l'adunanza non è valida se non vi prendono parte almeno i due terzi dei soci nazionali residenti.

Le modifiche allo statuto sono poi sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del tesoro.

NORME TRANSITORIE

Art. 52.

Le pensioni accademiche attuali vengono conservate.

Art. 53.

Entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto, l'assemblea delle classi unite provvederà alla compilazione di un regolamento per il funzionamento interno dell'Accademia.

Art. 54.

Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmette al Ministero della pubblica istruzione

una relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

f.to GONELLA

Il Ministro per il tesoro

f.to PELLA